



Comune di Morsano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 2016

L'anno 2016 , il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 20:05 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Barei Piero	Sindaco	Assente
dott. Driussi Alessandro	Consigliere	Presente
dott. Montesana Valentina	Consigliere	Presente
Singh Alfonso	Consigliere	Presente
Toneguzzo Giorgio Davide	Consigliere	Presente
Vadori Giacomo	Consigliere	Presente
Nadalin Mario	Consigliere	Presente
Zampese Elide	Consigliere	Presente
Simonato Cristiano	Consigliere	Presente
Biasin Giuliano	Consigliere	Presente
Pantarotto Daniele	Consigliere	Presente
Giraldi Nicole	Consigliere	Presente
Toneguzzo Roberto Mario	Consigliere	Presente
Maiolla Elena	Assessore Esterno	Presente

dott. Rossi Lisa Elena	Assessore Esterno	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Grando Dott. Loris.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Mentisana Valentina nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 2016

Risulta assente il Sindaco Barei Piero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile

PROPOSTA

PRESO ATTO che, a livello statale, il termine di approvazione statale attualmente vigente per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni, inizialmente prorogato al 31 marzo 2016 (articolo 21 del decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella GU n.254 del 31 ottobre 2015), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella GU n. 55 del 3 marzo 2016);

RICORDATO:

- che l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, secondo cui in via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

PRESO ATTO che con decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle risorse, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data, i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

VISTO il comma 31, primo alinea dell'art. 14 della l.r. 27/2012 il quale prevede che Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio.

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) - sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale come di seguito indicato:

- art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: **viene eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce** : comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli **immobili a canone concordato**: "53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto , in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

PERTANTO ricordato che:

- (comma 669) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- (c.675) la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- (c. 676) l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- (c.677) il comune, con deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- (cc. 678) l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, c.8, del D.L. 201/2011 non può eccedere l'1 per mille;

VISTA:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) nella sua componente TASI;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.08.2014 e n. 19 del 29.06.2015 con le quali sono state determinate le aliquote relative alla TASI rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:
 - o aliquota del 2,5 (duevirgolacinque) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la cui aliquota, rimane invariata rispetto a quella base pari all'1 (uno) per mille per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili);
 - o l'esenzione dell'imposta relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze per i soggetti passivi il cui I.S.E.E. relativo all'anno 2014 non è superiore a € 10.000,00. Tale esenzione compete al soggetto passivo a condizione che entro la data della scadenza del 30 novembre dell'anno di imposta presenti al Comune apposita comunicazione con copia dell'I.S.E.E.. La mancata presentazione della comunicazione e dell'ISEE entro il 30 novembre fa venir meno il diritto alla esenzione.
 - o nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO di individuare come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento i servizi indivisibile comunali:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – € 150.313,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi – € 130.278,00
- Servizi di protezione civile – € 3.000,00
- Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale – € 121.797,00
- Servizi cimiteriali – € 65.962,00
- Servizi socio assistenziali – € 102.500,00
- Servizi di polizia locale – € 69.700,00

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dopo di che,

Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano,
presenti n.
assenti n.
votanti n.
favorevoli n.
contrari n. n
astenuti n.

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali rispetto a quelli in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);
- 3) Di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote relative alla TASI 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numero 19 del 29.06.2015 in premessa citata, e che qui si intende richiamata, fermo restando quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – € 150.313,00
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi – € 130.278,00
 - Servizi di protezione civile – € 3.000,00
 - Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale – € 121.797,00
 - Servizi cimiteriali – € 65.962,00
 - Servizi socio assistenziali – € 102.500,00
 - Servizi di polizia locale – € 69.700,00

[--_GoBack--]

- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 29.08.2014;
- 8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

”

DISCUSSIONE:

Si rimanda a quanto riportato nel verbale n. 12/2016.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

CON votazione:

presenti n. 12

assenti n. 1 (Barei dott. Piero)

votanti n. 12

favorevoli n. 8

astenuti: nessuno

contrari : n. 4 (Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Giraldi Nicole, Toneguzzo Roberto Mario)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 2016”

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge:

presenti n. 12

assenti n. 1 (Barei dott. Piero)

votanti n. 12

favorevoli n. 8

astenuti: nessuno

contrari : n. 4 (Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Giraldi Nicole, Toneguzzo Roberto Mario)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 05
maggio 2016

Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 05 maggio 2016

Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Montesana dott.ssa Valentina

Il Segretario

F.to Grando Dott. Loris

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(LR 21/2003, art.1, comma 15 e 16 e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 16/05/2016 al 31/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni e comunicato ai capigruppo il giorno 16/05/2016

Comune di Morsano al Tagliamento, li 16/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Federica Nadalin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
(LR 21/2003, art.1, comma 19 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Morsano al Tagliamento, li 11/05/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Loris Grando

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 16/05/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Loris Grando